

**Comune di Iseo (Prov.Bs)**  
AREA FINANZIARIA

**Coerenza bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021  
con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa**

**A) QUADRO NORMATIVO**

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

Il D.L. 50/2017 convertito dalla Legge n.96/2017, ha previsto la non applicazione di alcuni limiti puntuali imposti dallo Stato a talune voci di spesa dei bilanci degli Enti Locali a condizione che abbiano rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio e che approvino il Bilancio 2018/2020 entro il 31 dicembre.

L'art. 21-bis del D.L. 50/2017 stabilisce che i Comuni che si trovano nelle condizioni sopra indicate non applicano le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI n. 78/2010);
- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, DI n. 112/2008).

Permangono invece altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolari:

- la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le forze di polizia (articolo 6, comma 12);
- il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

**B) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA**

Il bilancio di previsione 2019-2021 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati

**DECRETO LEGGE N. 78/2010**

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2009 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
3	Missioni	3.717,00	50%	1.858,50	587,00	587,00	587,00

**AUTOVETTURE**

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2011 (impegni)	Tetto	Limite 2019-2020-2021
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	24.335,00	30%	7.300,50

<b>TOTALI</b>		24.335,00		7.300,50	
---------------	--	-----------	--	----------	--

  

ND	Tipologia di spesa	Limite 2019-2021	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	7.300,50	7.100,00	6.950,00	6.950,00
<b>TOTALI</b>		7.300,50	7.100,00	6.950,00	6.950,00
<b>DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE</b>			200,50	350,50	350,50

Iseo, 2 novembre 2018

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Delledonne Rag. Raffaella